

T.a.r. Abruzzo, sez. I, 11-05-2007, n. 198.

In sede di provvedimento diretto alla reintegrazione di terre civiche la regione Abruzzo non potrebbe disporre la cessazione di servizio di trasporto obbligatorio assentito con concessione in corso (nel caso di specie l'impianto di funivia del Gran Sasso), avente pertanto efficacia anche nei confronti dell'amministrazione frazionale separata beneficiaria della reintegra; per tale ragione il provvedimento di reintegra esplica sul punto la sua efficacia limitatamente alla percezione dei canoni da parte del soggetto beneficiario.